

**TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE - SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 CPC ANTE CAUSAM**

**Con richiesta per la determinazione delle modalità di notificazione ex art 151**

**c.p.c.**

**Per :** **CAPORICCIO Elisa** nata a Fondi il 23.1.1993 e residente in Sperlonga alla via di Valle Vespa 115 C.F.: CPRLSE93A63D662Srapp.ta e difesa per delega in calce al presente atto dall'Avv. Tiziana Agostini (GST TZN 58L51H413A) con studio in Monte San Biagio Via Prov.le San Magno 57/b la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente n. di fax 0771.567440 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [avvtizianaagostini@puntopec.it](mailto:avvtizianaagostini@puntopec.it) dove elegge domicilio digitale.

**Contro:**

**1) M.I. - Ministero dell'Istruzione CF: 80185250588** in persona del Ministro Pro-tempore, elett.te dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze Via Degli Arazzieri 4 [ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it)

**2) M.I. – UFF. SCOL. REGIONALE PER LA TOSCANA- Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, CF: 80019530486** in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.to l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Firenze Via degli Arazzieri n. 4 [ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it)

**PREMESSO CHE**

1) la ricorrente, docente di scuola secondaria di I e II grado è in possesso dei giusti titoli per l'accesso alle seguenti classi di concorso: A012 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado), A011 (Discipline letterarie e latino), e A022 (italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I° grado) ed è inserita nelle Graduatorie per le Supplenze (GPS) di 2^ fascia per la Provincia di Firenze, rinnovate ai sensi dell'OM 112/2022;

2) La ricorrente, in forza del punteggio posseduto per ciascun insegnamento, risulta così collocata nelle GPS:



*Avv. Tiziana Agostini*  
*Cassazionista*

- Cl. A012 punti 73 posizione 257;
  - Cl. A011 punti 61 posizione 170;
  - Cl. A022 punti 61 posizione 392; **(All. n. 1 stampa SIDI)** ;
- 3) in data 12.8.2022 ha inoltrato la modulistica con l'indicazione delle classi di concorso e delle sedi scolastiche prescelte **(All. n. 2)**;
- 4) Con la richiamata O.M. 112 del 6.5.2022 **(All. n.3)** il Ministero ha disposto l'aggiornamento della procedura informatizzata di conferimento delle nomine a tempo determinato, da effettuarsi sulla base delle rinnovate graduatorie provinciali per le supplenze, più esattamente ai sensi dell'art. 12 della richiamata ordinanza le nomine per la stipula di contratti a termine avvengono prioritariamente attingendo dalle Graduatorie a esaurimento (GaE), laddove ancora esistenti e, in caso di loro esaurimento o incapienza, dalle GPS, secondo l'ordine di fascia e di punteggio dei candidati;
- 5) Nel primo turno di nomina la ricorrente non ha ricevuto incarichi in quanto le sedi disponibili non rientravano tra quelle dalla stessa espresse come preferenze in domanda, mentre in data 12.9.2022, secondo turno di nomina, pur risultando disponibile per la classe di concorso A012 una cattedra interna presso l'IPSSEOA Aurelio Saffi, questa viene attribuita alla candidata alla posizione n. 284, dunque in posizione deteriore rispetto alla ricorrente, che nella medesima graduatoria di 2<sup>a</sup> fascia occupa la posizione 257 **(All. 4)**. Allo stesso modo, in data 19.09.2022, nel terzo turno di nomina, pur risultando disponibile per la classe di concorso A011 una cattedra interna presso l'Ist. Castelnuovo, sede scelta anche dalla ricorrente, la stessa veniva assegnata a una candidata collocata al posto n. 187 e, quindi, in posizione deteriore rispetto alla ricorrente che nella medesima graduatoria di 2<sup>a</sup> fascia occupa la posizione 170 **(All. n. 5)**. Il reclamo prontamente presentato dalla ricorrente restava senza riscontro **(All. n. 5 bis)**;
- 6) Stessa cosa è accaduta nei turni di nomi del 3, 6 e 11 ottobre 2022, nei quali erano disponibili sedi scolastiche prescelte dalla ricorrente che sono state



**Avv. Tiziana Agostini**  
**Cassazionista**

assegnate a candidati con punteggi inferiori **(All. n. 6 – 6 bis, 7-7 bis, 8 – 8bis).**

Anche stavolta i reclami inoltrati dalla ricorrente non hanno avuto riscontro;

7) Con Nota del Direttore Generale del Ministero, prot. 28597 del 29.7.2022, è stato nuovamente ribadito quanto disposto per gli anni precedenti, ossia che *"la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato per qualsiasi classe di concorso o tipologia di posto, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente. La mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine tempo determinato. (Cfr. all. n. 3 bis).* Come del resto ugualmente prevede la stessa ordinanza ministeriale 112/2022, che seppure modificata nel testo precedente, così stabilisce: *"costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza".*

8) La ricorrente, quindi, rinunciataria solo per le sedi non espresse, non ha ottenuto incarichi nei primi due turni di nomina, nei quali, come detto, non vi erano disponibilità tra quelle da lei prescelte. Non si giustifica, invece, la mancata attribuzione dell'incarico nei successivi turni di nomina del 19 settembre, ma anche di quelli del mese di ottobre ai quali aveva diritto a partecipare, risultando disponibilità per le quali aveva espresso preferenza;

9) E' accaduto, quindi, che la ricorrente non ha ottenuto incarichi sugli insegnamenti per i quali è inserita nelle GPS, in quanto il sistema non è tornato indietro e ha proceduto a nominare personale con punteggio meno favorevole



della ricorrente che, evidentemente, è stata trattata come rinunciataria anche per le sedi per cui aveva espresso preferenza;

10) Riassumendo: il sistema informatico ha fatto registrare lo stesso errore dello scorso anno, già censurato da unanime giurisprudenza, ossia ha considerato come rinunciatario il personale che nel primo turno di nomina non ha ottenuto incarichi perché i posti e le sedi disponibili non rientravano tra quelle indicate nelle preferenze. Per effetto di ciò è saltato anche il criterio di attribuzione degli incarichi secondo l'ordine di graduatoria e, quindi, in violazione del principio meritocratico, risultando penalizzato personale che, come la ricorrente vanta miglior punteggio su quello incaricato.

\*\*\*

### **FUMUS BONI JURIS**

La normativa che disciplina l'aggiornamento delle OM 112/2022 è, anche per il corrente A.S. gravemente disattesa: l'art. 12, co. 5, che scandisce le fasi di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, espressamente impone che i posti siano conferiti agli aspiranti **nell'ordine delle classi di concorso e sulla base della posizione occupata in graduatoria** e con la ulteriore precisazione contenuta nel comma 10 per cui solo la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni.

Soccorrono, inoltre, le disposizioni contenute nel Regolamento per le supplenze prot. 28597 del 29.7.2022 (cfr. all. n. 3 bis) con il quale è stato ribadito che:

a) La mancata indicazione di talune sedi è intesa come rinuncia limitatamente alle sedi non espresse, mantenendo il candidato il diritto di partecipare ai successivi turni di nomina per le sedi espresse per le quali non è considerato rinunciatario;

b) Solo la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni di



nomina, salvo che la stessa rinuncia non pervenga entro il breve termine fissato dall'ufficio territorialmente competente e, in tal caso, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine;

Il sistema informatico del Ministero, come del resto già rilevato, non è stato tarato sui principi che regolano le procedure di conferimento degli incarichi che, invece, impongono di effettuare le nomine nel rispetto delle graduatorie e di garantire il diritto riconosciuto di partecipazione alle ulteriori fasi di attribuzione di supplenze agli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione.

Si tratta di macroscopici errori del sistema che andavano sollecitamente corretti ciò che il Ministero non ha fatto malgrado gli univoci segnali provenienti dalla giurisprudenza che lo scorso anno si è occupata della problematica.

In materia di procedure di reclutamento gestite esclusivamente con modalità telematica, il Giudice Amministrativo ha avuto modo di osservare, in un caso in cui la domanda regolarmente inviata era stata completamente cancellata dal sistema che *<< le falle del sistema che non hanno consentito la conservazione di tali documenti e informazioni non possono essere addebitate a parte ricorrente, in quanto ciò viola pesantemente il principio di affidamento >> <sup>1</sup>*;

Ed ancora il Tar Puglia, sostiene che *“nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad*

---

<sup>1</sup> Tar Lazio sez. Terza Bis S. N. 8312/2016



**Avv. Tiziana Agostini**  
**Cassazionista**

un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche" e che "pro futuro ed in un'ottica conformativa del potere, l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda" <sup>2</sup>(cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).

Vale inoltre a pena riportare ampi stralci della decisione del TAR Lazio sez. III Bis n. 10964 del 13.9.2019 che, in ordine alla devoluzione esclusiva a sistemi informatici delle procedure di reclutamento e gestione del personale scolastico, ha così ritenuto: *dirimente si profila in punto di diritto l'argomento secondo cui è mancata nella fattispecie una vera e propria attività amministrativa, essendosi demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola. Al riguardo ritiene la Sezione che alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l'attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione. Un algoritmo, quantunque, preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai può assicurare la salvaguardia delle guarentigie*

---

<sup>2</sup> .Tar Puglia, Bari, n.896/2016;



*Avv. Tiziana Agostini*  
*Cassazionista*

procedimentali che gli artt. 2, 6,7,8,9,10 della legge 7.8.1990 n. 241 hanno apprestato, tra l'altro in recepimento di un inveterato percorso giurisprudenziale e dottrinario.

Sul fronte del Giudice Ordinario è stato efficacemente evidenziato dal Tribunale di Latina (ord. Rg. 2756/2021 del 27.12.2021 – conforme Trib. Latina 2744/2021 **All. n. 11**) che la procedura di conferimento delle supplenze prevede tre ipotesi di rinuncia: alla procedura, all'incarico e alla sede. La prima è disciplinata dall'art. 12 comma 4 primo periodo OM 112/2022 e si ha in caso di mancata presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura e in tal caso il candidato (che nemmeno è tale) è considerato rinunciatario per l'intera procedura; si ha invece rinuncia all'incarico qualora il candidato assumendo un contegno attivo rifiuti l'incarico pure caduto tra le sedi e classi di concorso espresse dallo stesso. In tal caso il candidato sarà considerato rinunciatario ma solo se tale manifestazione di volontà pervenga entro il termine fissato dall'ufficio territoriale e, ove ciò avvenga, mantiene il diritto a partecipare ai successivi turni di nomina (art. 1 Reg. per le Supplenze all. n. 3 bis). Infine è stata presa in esame l'ipotesi, che qui ci occupa, della rinuncia alla sede, ossia quella in cui il candidato per soggettive ragioni abbia indicato solo un numero limitato di sedi e che, quindi, è considerato rinunciatario solo per le sedi non espresse: *"Costituisce altresì rinuncia limitatamente alle sedi non espresse la mancata indicazione di talune sedi... sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso ... per cui non abbia espresso preferenza"*.

Il sistema informatico, quindi, avrebbe dovuto consentire ai candidati non soddisfatti a causa della mancanza di posti disponibili tra quelli per i quali avevano espresso preferenza, di partecipare i successivi turni di nomina.

Peraltro non possiamo non osservare che, trattandosi di incarichi su cattedre di organico di diritto, fino al 31 agosto, o di fatto, fino al 30 giugno, si tratta di



**Avv. Tiziana Agostini**  
**Cassazionista**

disponibilità già note e che quindi dovevano essere disponibili sin dal primo turno di nomina.

Il rispetto della normativa che disciplina il conferimento delle supplenze avrebbe comportato, già dal turno di nomina del 19 settembre, l'assegnazione di una delle cattedre disponibili per la cl. A011, presso l'Istituto Castelnuovo dove risultava disponibile una cattedra interna fino al termine delle attività didattiche che, invece, è stata assegnata a candidata collocata in posizione meno favorevole in graduatoria.

Sussiste, quindi, il *fumus boni juris*.

\*\*\*

#### **PERICULUM IN MORA**

La ricorrente per il corrente anno scolastico ha ottenuto solo un incarico, sul sostegno, per la sostituzione di una malattia e che cesserà con la guarigione della titolare (**All. n. 9**).

Per errore del Ministero e del suo sistema informatico la ricorrente subisce un grave danno economico e alla professionalità ed i cui effetti sono destinati a protrarsi nel tempo in quanto, non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, aumenterà il distacco tra chi ha reso il servizio, magari illegittimamente e, quindi, ha maturato punteggio e chi no.

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è perciò quello più temuto: la lesione del diritto al lavoro, la perdita delle occasioni lavorative sia pure a termine ed è destinato a ripercuotere i propri effetti nel tempo senza possibilità di recupero.

Per altro verso, in presenza di fondate ragioni, quali quelle precedentemente evidenziate, spetta al Giudice garantire l'effettività della tutela evitando il





**Avv. Tiziana Agostini**  
**Cassazionista**

consolidarsi di assetti che nuocciono non solo alla parte ricorrente, confliggendo in maniera intollerabile con il dovere di imparzialità e buon andamento costituzionalmente garantito (art. 97 Cost.).

Inoltre la ricorrente è altresì privata dell'unica sua fonte di reddito ed è gravata del pagamento del canone dell'immobile a suo abitativo condotto in locazione **(All. n. 10)** e al quale, per la sua quota parte, non potrà certamente far fronte.

Non vi è dubbio, pertanto, che, nel caso di specie, ricorrono i requisiti per la tutela cautelare d'urgenza che può essere accordata mediante l'ordine diretto all'amministrazione scolastica resistente di attribuire alla ricorrente, già dal turno di nomina del 19. 9.2022 o dai successivi, un incarico a termine presso una delle istituzioni scolastiche indicate tra le preferenze dalla stessa espresse, misura che consente di neutralizzare la lesione ai diritti a contenuto patrimoniale e non causati dalla condotta illegittima dell'amministrazione scolastica.

Tutto ciò premesso

**RICORRE**

Affinché l'Ill.mo del Lavoro del Tribunale di Firenze ai sensi degli art. 669 quater e 700 c.p.c., in via cautelare ed urgente, ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora

**VOGLIA**

- ordinare all'Amministrazione scolastica resistente di attribuire alla ricorrente sui posti disponibili per il turno di nomina del 12 settembre 2022 o nei turni successivi, un incarico a termine per la classe di concorso A012 con individuazione dalle graduatorie di 2<sup>a</sup> fascia delle GPS e tra i posti disponibili, quello esistente in data 12.9.,2022 presso l'ist. IPSSEO AURELIO SAFFI per il quale la ricorrente ha espresso preferenza o per altra sede o classe di concorso per cui è inserita nelle GPS di 2<sup>a</sup> fascia e disponibili nei successivi turni di nomina;
- In ogni caso adottare ogni provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto della ricorrente anche, occorrendo, previa disapplicazione degli atti ritenuti ostativi all'attuazione del diritto qui rivendicato.



**Avv. Tiziana Agostini**  
**Cassazionista**

- Con vittoria di spese.

Si producono i seguenti documenti:

1. Estratto SIDI relativo alla posizione nelle GPS della ricorrente;
2. Domanda preferenze supplenze del 12.8.2022;
3. OM 112/2022
- 3bis Regolamento Supplenze prot. 25987
4. bollettino supplenze del 12.9.2022;
5. bollettino supplenze del 19.09.2022;
- 5bis. Reclamo del 22.9.2022;
6. bollettino supplenze del 3.10.2022;
- 6bis. Reclamo del 7.10.2022;
7. bollettino supplenze del 6.10.2022;
- 7bis. Reclamo del 7.10.2022;
8. bollettino supplenze dell'11.10.2022;
- 8bis. Reclamo dell'11.10.2022;
9. copia contratto del 7.11.2022;
10. copia contratto di locazione;
11. giurisprudenza
12. autodichiarazione di esenzione

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminato e la ricorrente è esentata in ragione del reddito.

Firenze 29 novembre 2022

Avv. Tiziana Agostini

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE**  
**MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

10

*Via Prov. Le San Magno 57/B Monte San Biagio (LT) tel. 0771567440 e-mail:*  
*[tizianaagostini@tiscali.it](mailto:tizianaagostini@tiscali.it) pec: [avvtizianaagostini@puntopec.it](mailto:avvtizianaagostini@puntopec.it)*



*Avv. Tiziana Agostini*  
*Cassazionista*

Ill.mo Sig. Giudice

Il ricorso ha ad oggetto il reclutamento di personale docente dalle GPS.

Non vi è dubbio che il riconoscimento del diritto soggettivo rivendicato comporta la modifica delle posizioni in graduatoria e, pur ritenendo la sottoscritta che nel giudizio instaurato innanzi al GO, volto alla declaratoria di diritti soggettivi, non esistono posizioni di controinteressati (cfr. Trib. Paola sent. 634/2014), tuttavia non si ignora che un gran numero di Tribunali in contenziosi simili ha ordinato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c. strumento di notifica largamente usato, tanto di Giudici Amministrativi che da quelli Ordinari, in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, si rivolge

**ISTANZA**

Affinché la SV Ill.ma ove ritenga sussistenti posizioni di controinteressati, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quella stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 cpc, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in GU

**VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso:

- 1) Quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all'Avvocatura Generale dello Stato in Roma Via dei Portoghesi 12;
- 2) Quanto ai potenziali controinteressati tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione.

Firenze 29 novembre 2022

Avv. Tiziana Agostini

